

Allegato "A" All'atto con raccolta n. 4

Statuto "Progetto Itaca Molise - ODV"

Art. 1

Costituzione, denominazione e sede

1) E' costituita conformemente alla Carta Costituzionale, ai sensi del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e successive integrazioni e modifiche, l'Associazione **"Progetto Itaca Molise - ODV"**

siglabile "P.I. Molise - ODV con sede legale nel Comune di Campobasso.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici Registri presso i quali l'organizzazione è iscritta.

2) La durata dell'ODV non è predeterminata ed essa potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria con la maggioranza prevista all'art. 19 – Scioglimento.



Art. 2

Scopi e finalità

L'associazione "Progetto Itaca Molise - Organizzazione di Volontariato" non persegue scopo di lucro.

1) L'ODV Progetto Itaca Molise nasce per opera di un gruppo di volontari e si prefigge lo scopo di attivare iniziative e progetti di informazione, prevenzione, supporto e riabilitazione rivolti a persone affette da disturbi della salute mentale e programmi di sostegno alle loro famiglie. L'ODV Progetto Itaca Molise è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica e senza scopo di lucro. Persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso l'esercizio in via principale delle attività di cui all'art 5, lettere a,c,d,i,h,l,k,g,q,p,w,z del decreto legislativo 117/2017. L'Associazione può esercitare anche attività diverse da quelle sopra elencate ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs 117/17 purché secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale e stabilite dal Consiglio Direttivo. L'Associazione può realizzare specifiche attività di raccolta fondi, di cui al successivo art. 7 del richiamato D.Lgs 117/17 anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le attività di interesse generale.

Art. 3

Attività

1) Per la realizzazione degli scopi di cui all'art. 2 l'ODV Progetto itaca Molise si ispira alle finalità ed obiettivi della Fondazione Progetto Itaca Onlus che coordina la rete delle ODV Progetto Itaca presenti su tutto il territorio nazionale e, nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, si propone di:

- a) Realizzare servizi per la formazione dei volontari, di operatori, caregiver e professionisti del settore a vari livelli, corsi rivolti a persone affette da malattia mentale, ai familiari e agli operatori delle strutture della salute mentale, tra i quali quelli che si ispirano ai manuali dell'Associazione americana NAMI "National Alliance on Mental Illness",
- b) Organizzare incontri a carattere scientifico/didattico nelle scuole secondarie per informare alunni, insegnanti e genitori, in accordo con gli organi competenti.
- c) Attivare un servizio di ascolto/risposta telefonica anche per orientare verso strutture specialistiche idonee le persone affette da disturbi della Salute Mentale, favorendo il rapporto iniziale tra paziente e strutture sanitarie.
- d) Realizzare interventi per la riabilitazione relazionale sociale e l'inserimento lavorativo di persone affette da malattia mentale secondo, tra l'altro, il modello Club Itaca che segue il metodo elaborato dal Centro Internazionale Clubhouse International che ne ha fissato gli standard e le regole e ne verifica periodicamente la fedeltà.
- e) Facilitare la formazione di gruppi di auto-aiuto per persone sofferenti e i loro familiari.
- f) Realizzare servizi a favore delle persone con disturbi mentali per costruire la propria autonomia abitativa.
- g) Realizzare servizi per offrire alle persone con disturbi mentali attività formative di animazione sociale e benessere psico-fisico.



- h) Realizzare servizi per contribuire con opportuni interventi e contatti con le istituzioni pubbliche e private ad assicurare il rispetto e la tutela dei diritti delle persone affette da disturbi della salute mentale e delle loro famiglie.
- i) Realizzare interventi per sensibilizzare l'opinione pubblica sui problemi che i disturbi della Salute Mentale creano sia alle persone affette che alle loro famiglie.
- j) realizzare collaborazioni con Università e Istituti di ricerca regolati da accordi e convenzioni.

L'Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali e in particolare della licenza per l'utilizzo del marchio italiano Progetto Itaca (registrazione n. 1041130) e Club Itaca (registrazione n. 1467536) impegnandosi a rispettare le linee guida dei Progetti così come elaborati fin dal 1999 da Progetto Itaca Onlus.

L'ODV inoltre si avvale della collaborazione con gli Enti locali, centri di ricerca, Università, strutture della salute mentale del territorio anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della rete con altre associazioni, società o Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.

Le attività sopra richiamate relative ai singoli ambiti sono elencate in via esemplificativa e non esaustiva.

2) Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'ODV, prevalentemente a favore di terzi e tramite le prestazioni fornite dai

propri aderenti in modo personale, spontaneo e gratuito.

3) L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Al volontario possono solo essere rimborsate dall'ODV le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

In ogni caso sono vietati rimborsi forfettari.

Ogni forma di rapporto economico con l'ODV derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di volontario/socio.

4) L'ODV ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 D.lgs 117/2017.

5) L'ODV può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l'attività da essa svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.



Art. 4

Patrimonio e risorse economiche

1) Il patrimonio dell'ODV durante la vita della stessa è indivisibile, ed è costituito da:

- a) beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell'ODV;
- b) eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti all'ODV;
- c) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio.

2) L' ODV trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) quote e contributi degli Associati;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti o di Istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni e servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli Associati e a terzi anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) erogazioni liberali degli Associati e dei terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es. feste, sottoscrizioni anche a premi);

3) L'e

1° Ge

eserciz

preven

entro il

sede c

almeno

Associa

4) E' fa

favore

dell'escl

sociale.

5) E' fatt

ed avanz

a Fondat

compone

altra ipote

i) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.lgs 117/2017

3) L'esercizio sociale dell'ODV ha inizio e termine rispettivamente il 1° Gennaio ed il 31 Dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio (consuntivo e preventivo) e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei Soci entro il mese di aprile. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'ODV, o inviato per posta elettronica PEC, Fax o R/r, almeno 7 giorni prima dell'assemblea per essere consultato da ogni Associato.

4) E' fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

5) E' fatto divieto di dividere anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell'ODV a Fondatori, Associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.



Art. 5

Soci

1) Ai sensi dell'art. 32 D.lgs 117/2017 il numero dei Soci è illimitato. Possono fare parte dell'ODV tutte le persone fisiche che condividono gli scopi e le finalità dell'Associazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione.

2) L'adesione all'ODV è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'art. 6.

Art. 6

Criteri di ammissione ed esclusione

1) L'ammissione di un nuovo Socio è regolata in base a criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività d'interesse generale svolta. Viene deliberata dal Consiglio Direttivo, ed è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte dell'interessato, con la quale l'interessato stesso si impegna a rispettare lo Statuto e a osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'ODV, nello specifico:

a) si impegnano a partecipare attivamente e in modo continuativo, attraverso prestazioni personali, volontarie e gratuite alle attività dell'Associazione;

b) si obbligano a versare la quota annuale determinata dall'Assemblea degli Associati;

c) hanno aderito alla richiesta di effettuare la formazione prescritta e disciplinata dal Consiglio Direttivo

2) Avverso l'eventuale reiezione dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato entro 30 giorni, è ammesso ricorso all'Assemblea dei Soci.

3) Il Consiglio Direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro Soci dopo che gli stessi avranno versato, la quota stabilita dall'Assemblea. La qualità di Socio è intrasmissibile.

4) La qualità di Socio si perde:

- a. per recesso, che deve essere comunicato per iscritto all'ODV;
- b. per esclusione conseguente a comportamento contrastante con gli scopi dell'ODV;
- c. per morosità rispetto al mancato pagamento della quota annuale.

5) L'esclusione o la decadenza dei soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione di un Associato, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.

6) La perdita della qualifica di Associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'ODV sia all'esterno per designazione o delega.



7) In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente a un Associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote annualmente versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'ODV.

Art. 7

Diritti e Doveri dei soci

1) Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'ODV e alla sua attività. In modo particolare:

a) I soci hanno diritto:

- di partecipare a tutte le attività promosse dall'ODV, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'ODV;
- di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto;
- di consultare i libri sociali presso la sede dell'Associazione.

b) I soci sono obbligati:

- all'osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;

- a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'ODV;
- a seguire la formazione di cui all'art 6, comma 1, lettera c);
- al pagamento nei termini della quota associativa, annualmente stabilita dall'Assemblea dei Soci;

La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile e in nessun caso può essere restituita.

Art. 8

Sostenitori e Benemeriti

a) In relazione a soggetti non soci, ricevono dal Consiglio Direttivo la qualifica di Sostenitori le persone fisiche o giuridiche che con regolarità contribuiscono con versamenti in denaro o in altro modo al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

b) Sempre in relazione a soggetti non soci, sono Benemeriti i soggetti ai quali il Consiglio Direttivo attribuirà tale qualifica in dipendenza di contributi, anche non materiali, di particolare importanza per l'Associazione.

c) I Sostenitori ed i Benemeriti hanno diritto a partecipare alle attività dell'Associazione, ivi compresa l'Assemblea, ma senza diritto di voto ed hanno altresì il diritto di riceverne pubblicazioni e ogni materiale divulgativo.



Art. 9

Organi dell'ODV

1) Sono organi dell'ODV:

- L'Assemblea dei Soci;
- Il Consiglio direttivo;
- Il Presidente e Vicepresidente
- Il Collegio dei revisori dei conti
- L'Organo di controllo
- Il collegio dei Probiviri

Art. 10

Assemblea dei Soci

1) L'Assemblea dei Soci, l'organo sovrano dell'ODV, regola l'attività della stessa ed è composta da tutti i Soci.

2) Hanno diritto di intervenire in Assemblea tutti gli Associati iscritti da almeno due mesi nel libro dei Soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.

3) Ciascun Associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro Associato, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Nessun Associato può rappresentare più di due altri Associati.

4) Gli Associati possono intervenire in Assemblea anche mediante

mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica/telematica, purché sia possibile verificare l'identità dell'Associato che partecipa e vota.

5) L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o da altro Socio appositamente eletto in sede assembleare. In caso di necessità l'Assemblea può eleggere un segretario.

6) L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente. Inoltre deve essere convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli Associati aventi diritto di voto.

7) La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica con comprovata ricezione, con 15 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo in data diversa dalla prima.

8) In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i Soci.

9) Le delibere assunte dall'Assemblea vincolano tutti i Soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea



sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea
appositamente eletto e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.

10) Nel caso in cui l'ODV abbia un numero di Associati non inferiore a
cinquecento può prevedere e disciplinare la costituzione e lo
svolgimento di assemblee separate, comunque denominate, anche
rispetto a specifiche materie ovvero in presenza di particolari
categorie di associati o di svolgimento dell'attività in più ambiti
territoriali. A tali assemblee si applicano le disposizioni di cui ai commi
terzo, quarto, quinto e sesto dell'articolo 2540 del codice civile, in
quanto compatibili.

11) L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

E' straordinaria l'Assemblea convocata per la modifica dello Statuto
oppure per lo scioglimento, trasformazione, scissione e fusione
dell'ODV. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 11

Assemblea ordinaria dei Soci

1) L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è
presente, anche per delega, la maggioranza degli iscritti aventi diritto
di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli
Associati intervenuti o rappresentati. Nelle deliberazioni di
approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro

responsabilità gli amministratori non votano.

2) Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli Associati presenti o rappresentati.

3) L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.

4) L'Assemblea ordinaria:

- approva il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13;
- discute e approva i programmi di attività;
- elegge tra i soci i componenti del Consiglio Direttivo approvandone preventivamente il numero e li revoca;
- nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, stabilendone l'eventuale compenso nel caso che i revisori siano esterni all'ODV; (se previsto)
- nomina e revoca l'organo di controllo (se previsto);
- elegge e revoca i membri del Collegio dei Probiviri; (se previsto)
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti proposta dal Consiglio Direttivo;

- approva l'eventuale regolamento e le sue variazioni;
 - delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
 - delibera sull'esclusione dei Soci;
 - delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
 - delibera sui ricorsi in caso di elezione di domanda di ammissione di nuovi Associati;
 - delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'ODV stesso.
 - determina i limiti di spesa e approva i rimborsi massimi previsti per gli Associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 3 comma 3 dello Statuto;
 - approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni di personale retribuito che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'ODV.
- 5) Le deliberazioni assembleari devono essere rese note agli Associati e inserite nel libro verbali delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Consiglio direttivo.

Art. 12

Assemblea straordinaria dei Soci

1)

mc

2)

3)

fav

cor

1)

ma

e

l'As

mc

2)

il n

3)

ass

1) La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dagli artt. 9 e 10.

2) Per deliberare lo scioglimento dell'ODV e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

3) Per modificare lo statuto occorrono, in prima convocazione, il voto favorevole della metà più uno degli Associati; in seconda convocazione occorre il voto favorevole dei due terzi dei presenti.

Art. 13

Consiglio Direttivo

1) Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 sino a un massimo di 15 consiglieri scelti fra i soci, che durano in carica tre anni e sono eleggibili fino a un massimo di due mandati consecutivi.

L'Assemblea tuttavia può derogare a tale limitazione quando vi siano motivi ritenuti validi a discrezione dell'Assemblea medesima.

2) L'Assemblea che procede alla elezione, determina preliminarmente il numero di Consiglieri in seno all'eligendo Consiglio Direttivo.

3) Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere, il

Segretario.

- 4) Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate e il pagamento delle spese dell'ODV, e in genere ogni atto contenente un'attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell'ODV; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio Direttivo.
- 5) In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e dura sino alla scadenza del mandato del Consiglio direttivo.
- 6) Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.
- 7) Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'ODV, entro il massimo stabilito dall'Assemblea dei soci.
- 8) Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della

ge

in'

de

all

9)

as

m

10

al

01

gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'ODV, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea. In particolare esso svolge le seguenti attività:

- attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
- redige e presenta all'Assemblea il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13;
- delibera sulle domande di nuove adesioni;
- sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione dei Soci;
- sottopone all'approvazione dell'Assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;
- ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli Associati o esperti anche non Soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti.
- vigila sull'osservanza del contratto firmato con l'ETS Fondazione Progetto Itaca per l'utilizzo del marchio e l'osservanza delle linee guida dei progetti.

9) Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio Direttivo.

10) Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno una volta al trimestre, e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei

componenti.

11) La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con cinque giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.

12) I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

13) Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.

Art. 14

Presidente e Vicepresidente

1) Il Presidente e il Vicepresidente sono eletti dal Consiglio Direttivo tra i propri membri a maggioranza dei voti e la prima volta nell'Atto Costitutivo.

3) Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività dell'ODV ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell'ODV; convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all'Assemblea; convoca l'Assemblea dei Soci.

3) In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente.

4) Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

Art. 15

Organo di controllo

1) Qualora se ne ravvisi la necessità ai sensi dell'art. 30 D.lgs 117/2017 può essere nominato dall'Assemblea un organo di controllo anche monocratico.

Nel caso in cui l'organo di controllo sia scelto tra i Soci, lo stesso non può essere retribuito.

2) L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

3) L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8, e attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

4) I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 16

Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti

(Organo facoltativo)

1) Qualora se ne ravvisi la necessità o sia previsto per legge ai sensi dell'art. 31 D.lgs 117/2017, l'Assemblea nomina il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, il quale può essere o una persona fisica oppure una società di revisione.

Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia scelto tra i soci, lo stesso non può essere retribuito.

Non possono essere eletti revisori contabili i membri del Consiglio Direttivo.

2) Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti dura in carica tre anni e può essere nominato fino a due volte consecutive.

3) Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti controlla l'amministrazione dell'ODV, può assistere alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo senza diritto di voto, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e certifica la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze delle scritture contabili.

Art. 17

Il Collegio dei probiviri

1) Qualora si reputi necessario, viene istituito da parte dell'Assemblea il Collegio dei Probiviri, che arbitra in modo inappellabile circa le vertenze sorte nell'ambito dell'ODV e riguardanti uno o più Soci, e propone al Consiglio Direttivo gli eventuali provvedimenti disciplinari.

2) Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti dall'Assemblea tra gli Associati che non fanno parte del Consiglio

Direttivo. I Probiviri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

3) Il Collegio dei Probiviri elegge al suo interno un Presidente, che convoca e presiede i lavori del collegio. In assenza del Presidente, il Collegio è presieduto dal membro più anziano.

4) Il Collegio dei Probiviri si riunisce su richiesta di almeno due componenti del Consiglio Direttivo, oppure di cinque associati o di un associato interessato alla vertenza.

5) Le riunioni del Collegio dei Probiviri sono valide purché siano presenti almeno due dei suoi componenti.

Art. 18

Libri

1. L'Associazione si munirà di tre libri e precisamente:

--- il Libro degli Associati; dove saranno indicati i dati di ciascuno associato, la data di ammissione e di esclusione, e, ai fini dell'espressione del diritto di voto, se è in regola con i versamenti della quota annuale;

--- il Libro dei Verbali dell'Assemblea;

--- il Libro dei Verbali del Consiglio Direttivo.

--- Libro dei volontari

Gli Associati hanno diritto di esaminare i libri sociali.

2. I libri saranno tenuti a cura e sotto la responsabilità del Presidente o, se nominato, dal Segretario dell'Associazione.

3. L'Organo di Revisione può dotarsi del Libro dei Verbali dell'Organo di Revisione tenuto a cura di tale organo.

Art. 19

Scioglimento

1) L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'ODV con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione.

2) In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, dell'ODV il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all'art. 45, comma 1 del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio

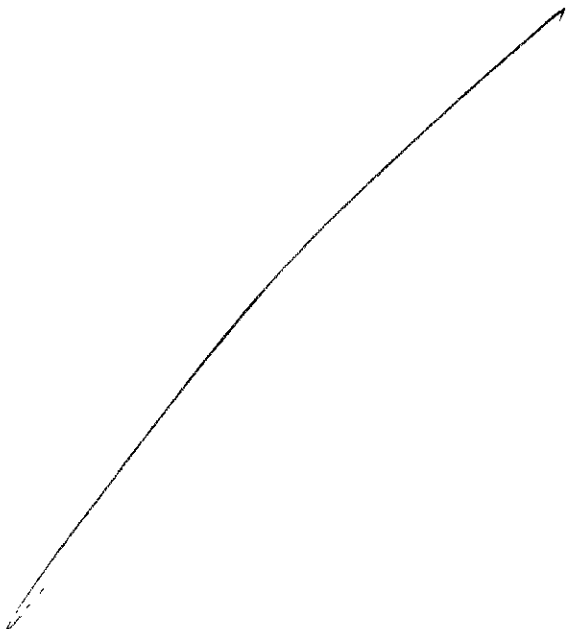
residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

Art. 20

Norme finali

1) Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.

F.to in calce, a margine degli altri fogli: D'ABATE Carmela, Teresa FRATIANNI, IANTOMASI Antonio, Antonio BOCCARDO, Raffaella IANTOMASI, Maria PERROTTA, GIAGNOTTI Felicia, Ughetta RADICE FOSSATI CONFALONIERI, Antonio d'AIMMO Notaio Maurizio MARIANO - segue impronta del sigillo.



Registrato a Termoli il 30/03/2020
al n. 2326 serie AT
La presente copia è conforme all'originale
e si rilascia per uso sgravio imposte.
Larino, li 06 OTTOBRE 2020

Stefano Pulvino

